

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 DECRETO LEGGE N. 137/2020- c.d. DECRETO RISTORI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/10/2020 il **Decreto Legge n. 137/2020 c.d. "Decreto Ristori"** in vigore da oggi.

Di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel nuovo Decreto.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Il Decreto introduce **ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali emergenziali** - CIGO, FIS E CIGD – da fruire nel periodo dal 16/11/2020 al 31/01/2021.

Viene specificamente previsto che i periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle dette 6 settimane.

Le 6 settimane di integrazione salariale sono riconosciute: **1)** ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda *tranche* di 9 settimane di cui al c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato; **2)** ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per usufruire delle 6 settimane di cassa è previsto il pagamento un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019 nelle seguenti misure:

- del 9% per le imprese che nel predetto periodo hanno avuto una perdita inferiore al 20%;
- del 18% nel caso in cui non si sia realizzata alcuna perdita di fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

- dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

L'attestazione delle condizioni per la usufruire delle 6 settimane verrà data all'Inps tramite autocertificazione.

Divieto di licenziamento

Il Decreto proroga sino al 31/01/2021 la durata del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettivo che individuale, introdotto dalla normativa emergenziale.

Sono esclusi dal divieto i licenziamenti per giusta causa (c.d. licenziamenti disciplinari); per cessazione attività conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell'attività; per cambio appalto; nelle ipotesi di accordi aziendali sugli esodi incentivati conclusi con le OO. SS. limitatamente ai lavoratori aderenti all'accordo. Sono esclusi dal divieto anche i datori di lavoro falliti quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Esonero contributivo

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale Covid 19 hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (ad esclusione dei premi e contributi INAIL) già previsto dal c.d. Decreto Agosto, **per un ulteriore** periodo massimo di quattro settimane fruibili fino al 31/01/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese giugno 2020.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del c.d. Decreto Agosto possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto

e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal nuovo Decreto.

Si precisa che anche in tal caso per la effettiva fruibilità del presente esonero contributivo è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea nonché l'apposita Circolare operativa INPS.

Sospensione contributi aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020

Per le aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020 è prevista **la sospensione** dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori relativi al mese di novembre 2020. I versamenti dovranno esser effettuati senza sanzioni e interessi entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Esonero contributivo per specifici settori

Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra è invece previsto **l'esonero** dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Smart Working

Il Decreto amplia le possibilità di smart working per genitori lavoratori, prevedendo che il lavoratore genitore di figlio **minore di 16 anni** (in luogo del precedente limite di 14 anni) possa svolgere l'attività lavorativa in modalità agile nel caso in cui il figlio sia stato posto in quarantena dall'Asl e nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Congedi per genitori lavoratori

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta in modalità agile**, nel caso di figli di **età inferiore ai 14 anni** uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio** disposta dall'Asl **nonché** nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, con un'indennità pari al 50% della retribuzione.

In caso di figli di età compresa **fra 14 e 16 anni**, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Proroga termine modello 770

Il Decreto Proroga al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di imposta 2019.

Catania, 29 ottobre 2020



CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P.IVA 04148630876
info@studioscacciante.it
www.studioscacciante.it

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 993 10 274